

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Decreti “Ristori”, Legge di Bilancio 2021 e Decreto Sostegni - a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. I decreti legge “Ristori”

I decreti-legge “Ristori” sono stati approvati in successione da ottobre a novembre 2020¹ e convertiti in [legge il 18 dicembre 2020 n.176](#), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020 ([GU Serie Generale 319 del 24 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n.43](#)), al fine di finanziare misure di ristoro delle attività economiche interessate dalle limitazioni e chiusure disposte dai Dpcm del 25 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, nonché di supportare i lavoratori coinvolti.

L'[audizione di Confprofessioni](#) del 9 novembre 2020, riguardante il primo dei quattro decreti Ristori, ha messo in evidenza alcune incongruenze relative al meccanismo del “Fondo perduto” riservato solo ad alcune categorie individuate dai codici Ateco, così escludendo i lavoratori autonomi e liberi professionisti, pure danneggiati dalla crisi e dalle misure di contenimento della pandemia.

In aggiunta agli indennizzi e contributi a fondo perduto, i decreti Ristori hanno introdotto per i settori produttivi limitati dall'istituzione delle c.d. zone rosse: (i) la cancellazione della rata IMU di dicembre per i proprietari e i gestori; (ii) crediti di imposta per gli affitti commerciali da ottobre a dicembre 2020; (iii) misure di proroga di scadenze fiscali e sospensioni contributive; (iv) il rifinanziamento del fondo per l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di tassi agevolati.

Infine, in linea di continuità rispetto alle previsioni dei decreti emergenziali approvati nei mesi precedenti al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, c.d. “Decreto Agosto”, il primo dei decreti Ristori del 28 ottobre 2020 ha esteso la fruizione degli ammortizzatori sociali a ulteriori sei settimane, nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, ai quali siano stati già interamente autorizzati i periodi precedenti.

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

Il disegno di legge sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è stato approvato in via definitiva dal Senato con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a seguito di un lungo *iter* iniziato con la prima deliberazione in Consiglio dei Ministri il 18 ottobre 2020. Il provvedimento segue la scia già tracciata dalla decretazione emergenziale. Confprofessioni, in occasione dell'[audizione presso le Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato il 21 novembre 2020](#), ha messo in evidenza come la manovra finanziaria tradisse le aspettative del mondo del lavoro autonomo a causa del rinvio della riforma fiscale, della carenza di idonee misure di riforma e ampliamento degli strumenti di welfare e degli ammortizzatori sociali. Durante la conversione in legge la manovra finanziaria è stata oggetto di numerose proposte emendative provenienti da tutto l'arco parlamentare. Si è giunti ad un provvedimento in cui due sono stati gli interventi principali di interesse per lavoratori autonomi e liberi professionisti:

2.1. Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza.

I commi 20-22, inseriti nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio, prevedono il c.d. “anno bianco” per le partite IVA sino a 50.000 euro. L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre il più possibile gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica sul reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Viene pertanto istituito un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000

¹ Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, “Ristori”; decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, “Ristori-bis”; decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, “Ristori-ter”; decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “Ristori-quater”.

milioni di euro per l'anno 2021 per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzate.

Il beneficio è subordinato alle seguenti condizioni: 1) aver percepito nel periodo di imposta relativo al 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; 2) aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Viene previsto che uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabiliscano la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero.

2.2. ISCRO, Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione Separata Inps

I commi 386-401 della legge di bilancio, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, hanno istituito una prima forma di ammortizzatore sociale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

La nuova forma di ammortizzatore sociale per autonomi è stata introdotta nel corso del travagliato *iter* di approvazione della finanziaria e ricalca il [disegno di legge elaborato dalla Consulta del lavoro autonomo del CNEL](#) che ha riunito tutte le rappresentanze del lavoro autonomo. La forma di tutela indennitaria, ribattezzata ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa), è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

Beneficiari e requisiti (commi 388, 390 e 397)

I beneficiari sono i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) e che presentino i seguenti requisiti: *a*) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; *b*) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; *c*) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; *d*) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; *e*) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; *f*) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. I requisiti di cui ai punti *a* (non titolarità di trattamento pensionistico) e *b* (non essere beneficiari di reddito di cittadinanza) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

Importo, durata e decorrenza (commi 391-393 e 396)

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può in ogni caso superare il limite degli 800 euro mensili e non può essere inferiore ai 250 euro mensili. I limiti di importo massimo e minimo ivi stabiliti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (comma 395).

Modalità di richiesta e domanda (commi 389 e 394)

La domanda deve essere presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 di vigenza sperimentale. Devono essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. Si prevede inoltre che la prestazione possa essere richiesta una sola volta nel triennio.

Condizionalità (comma 400)

L'erogazione dell'indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Viene previsto che, con apposito decreto ministeriale di concerto tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, siano individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Viene demandato all'ANPAL il monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità.

Cause di cessazione (comma 395)

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

Monitoraggi, limiti di spesa (commi 397 e 399)

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa (70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024) comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui emergano scostamenti anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si dispone inoltre che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali effettui annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in commento al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Oneri (commi 398 e 401)

Per finanziare e far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'ISCRO viene disposto un aumento della contribuzione per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021, a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo come stabilito dall'articolo 53, comma 1, del TUIR, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Viene prevista infine la clausola di invarianza finanziaria per cui le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dalle disposizioni analizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Decreto Sostegni

Il 19 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n.41/2021, c.d. “Sostegni”, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, ha previsto uno stanziamento complessivo di 32 miliardi di euro di risorse a seguito dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento. La Confederazione nel corso dell'[audizione](#) svolta l'8 aprile 2021 presso le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica ha messo in evidenza che il provvedimento, pur ponendosi in linea di continuità con i precedenti interventi, ha operato delle utili correzioni al fine di realizzare una maggiore equità tra le categorie destinatarie delle risorse e una migliore semplificazione delle procedure. Considerato il protrarsi della pandemia e della crisi economica, Confprofessioni ha anche sollecitato il Governo a portare avanti interventi più coraggiosi ed incisivi.

3.1 Ammortizzatori sociali di sostegni

Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. “Decreto Sostegni”, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali. Gli studi professionali che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti dell'assegno ordinario del FIS e di cassa integrazione salariale in deroga, per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per una durata massima di 12 settimane. Possono richiedere tali periodi di integrazione salariale anche gli studi professionali che non hanno mai presentato domanda prima del 31 dicembre 2020. Da ultimo con il Decreto Sostegni, i datori di lavoro, possono richiedere ulteriori 28 settimane per i periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Le nuove 28 settimane, che si vanno ad aggiungere alle altre 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, potranno essere richieste a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.

3.2 Contributo a fondo perduto

L'art. 1 del provvedimento ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del decreto), ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a seguito della medesima data e agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR.

A differenza delle precedenti misure emergenziali è stato eliminato il riferimento ai codici Ateco, prevedendo invece un meccanismo di calcolo basato sulle perdite di fatturato come richiesto in sede di audizione parlamentare anche da Confprofessioni.

Il comma 4 dell'art 1 del Decreto prevede che la richiesta potrà essere presentata dai soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. È stato previsto che per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetti anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Per determinare correttamente il calcolo degli importi viene preso a riferimento la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni e dei servizi.

Ai commi 5 e 6 del decreto legge n.41/2020 sono indicate le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante: vengono previste cinque classi sulla base dei ricavi e dei compensi del 2019 cui si applicano differenti percentuali per determinare il contributo spettante. Nello specifico viene previsto che l'ammontare del contributo sia pari a:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro

- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

Il comma 6 stabilisce che l'importo non potrà essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto in ogni caso per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

Le domande potranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate da mercoledì 30 marzo sino al 28 maggio 2021 seguendo il [modello di istanza per il riconoscimento del contributo](#), le [istruzioni per la compilazione](#) e il [vademecum](#) approntati dall'Agenzia delle Entrate.

È stata disposta dal comma 1 l'abrogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

3.3 Fondo per esonero contributi previdenziali di autonomi e professionisti

L'art. 3 del decreto "Sostegni" ha disposto un incremento pari a 1.5 miliardi di euro, della dotazione finanziaria del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti previsto dall'art. 1, comma 20, della finanziaria per il 2021 (legge n. 178/2020). Il beneficio, come già illustrato in precedenza, spetta alle seguenti condizioni: 1) aver percepito nel periodo di imposta relativo al 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro; 2) aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

3.4 Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti

L'art 13 del decreto ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per il rimborso alle casse dei professionisti degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennità di ultima istanza relativa al mese di maggio 2020 prevista in favore dei professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Il rifinanziamento del fondo stabilito dal decreto-legge n. 18 del 2020 è stato reso necessario proprio per compensare le anticipazioni supportate dalle casse dei professionisti.

4. Sottoscrizione dei Protocolli condivisi per la realizzazione di piani vaccinali sui luoghi di lavoro e per l'aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19

Il 6 aprile 2021 le parti sociali, tra le quali Confprofessioni, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto due importanti Protocolli. Il primo, denominato "[Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro](#)", ha aggiornato i contenuti del precedente accordo del 24 aprile 2020 riguardante gli adempimenti e le regole da seguire per poter lavorare in sicurezza. Il secondo "[Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro](#)" è stato predisposto invece al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di procedere alla vaccinazione sui luoghi di lavoro. Il testo prevede, in particolare, che i datori di lavoro, anche per il tramite delle associazioni di categoria e della bilateralità, possano proporre all'Azienda Sanitaria di riferimento piani per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Vai al Bollettino completo